NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 25 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Una nave a propulsione meccanica che naviga in un passo stretto deve, quando cio' e' possibile e non comporta un pericolo, mantenersi nella meta' di destra del passaggio o canale rispetto alla propria rotta. Una nave a propulsione meccanica che si avvicina al gomito di un canale dove non e' possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere, al momento in cui essa arriva alla distanza di mezzo miglio dal gomito, un suono prolungato di fischio. A questo segnale deve essere data risposta con un suono analogo da qualsiasi nave a propulsione meccanica in condizione di udirlo che stia avvicinandosi dall'altra parte del gomito. In ogni caso, sia o no udito il segnale di una nave che si avvicina dall'altra parte, il predetto gomito deve essere percorso con attenzione e cautela. In un canale ristretto una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) non deve intralciare il transito sicuro di una nave la quale puo' soltanto navigare in tale canale.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-25-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it